



COMUNE DI TORINO DI SANGRO
PROVINCIA DI CHIETI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
FUNZIONAMENTO DELLE FIERE
LOCALI**

**(approvato con delibera di consiglio comunale n°11 del 30 marzo 2009
e modificato con delibera di consiglio comunale del 30.4.2010)**

INDICE

Art. 1 – Periodi ed orari di attività

Art. 2 - Domande di partecipazione

Art. 3 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

Art. 4 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Art. 5 - Subingresso nel posteggio

Art. 6 - Divieto di cessione del posteggio

Art. 7 - Pubblicità dei prezzi

Art. 8 - Amplificazione dei suoni

Art.9 - Ordine, igiene e pulizia delle fiere

Art.10 - Uso dei veicoli

Art.11 - Contemporaneo svolgimento delle fiere e del mercato settimanale

Art.12 - Norme transitorie

Art.13- Disposizioni transitorie per Fiera San Felice

Art. 1

Periodi ed orari di attività

Le fiere locali vengono istituite nei seguenti giorni ed orari sotto riportati:

- a) Festa patronale di Maria SS. di Loreto:
 - ultima domenica del mese di maggio dalle ore 16.00 alle ore 24.00,
 - lunedì successivo dalle ore 8.00 alle ore 24.00 - settore alimentare, dalle ore 16.00 alle ore 24.00 – settore non alimentare,
 - martedì successivo dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
- b) Festa di San Michele Arcangelo:
 - la seconda domenica del mese agosto dalle ore 08.00 alle ore 24.00 (con sospensione durante il passaggio della processione);
- c) Festa di San Felice:
 - *il giorno 21 agosto dalle ore 08.00 alle ore 24.00 - settore alimentare e non alimentare.*

Gli orari sopra indicati devono intendersi come il periodo di tempo nel quale effettuare l'attività di vendita e comprensivo anche del tempo necessario per l'allestimento delle attrezzature di vendita e per lo sgombero del posteggio.

Art. 2

Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione alle fiere per l'assegnazione del posteggio devono pervenire a mezzo raccomandata (fa fede il timbro postale di spedizione) al protocollo del Comune almeno 90 giorni prima dello svolgimento della fiera medesima.

La domanda in bollo indirizzata al Sindaco dovrà indicare, oltre alle generalità del richiedente:

- gli estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche,
- la data di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio (iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo);
- il settore merceologico.

Art. 3

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto prescritto dalla vigente normativa ed avrà valore limitato ai soli giorni di fiera.

La graduatoria delle concessioni di posteggio relativa alle fiere, da affiggersi all'albo pretorio del Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento di ciascuna fiera, viene formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) più alto numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
- c) in caso di parità di anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche verrà preso in considerazione l'ordine di protocollazione delle istanze.

Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore.

Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio sulla stessa fiera.

L'assegnazione dei posteggi segue la numerazione prevista nelle allegate planimetrie secondo l'ordine di graduatoria.

I titolari del posteggio sono tenuti al pagamento della tariffa per occupazione del suolo pubblico secondo le tariffe e modalità di riscossione stabilite dall'Ente.

Art.4

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Ai fini dell'assegnazione temporanea di quei posteggi non occupati dai rispettivi concessionari, trascorso mezz'ora dall'inizio dell'occupazione, sono assegnati, da parte degli operatori di Polizia Locale in servizio a coloro i quali ne abbiano fatta richiesta ed in possesso dei requisiti di legge, a condizione che gli stessi abbiano presentato domanda scritta preventiva all'Ente onde consentirne l'inserimento nell'apposita graduatoria.

Art.5

Subingresso nel posteggio

Nel caso di subingresso nell'azienda commerciale, al subentrante, previa domanda in bollo documentata dell'avvenuto trasferimento dell'azienda, verrà assegnato il posteggio in godimento del cedente.

Art.6

Divieto di cessione del posteggio

E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

Art.7

Pubblicità dei prezzi

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo delle esposizione dei prezzi ai sensi della normativa vigente.

Art.8

Amplificazione dei suoni

Nelle fiere è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni.

I venditori di dischi, musicassette, radio, ecc., per lo svolgimento della loro attività debbono attenersi alle precedenti disposizioni. È consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

Nei casi di ascolto prolungato è d'obbligo l'uso delle cuffie.

Art.9

Ordine, igiene e pulizia delle fiere

L'ordine e la disciplina delle fiere vengono assicurati dagli agenti di Polizia Locale, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato stesso.

E' fatto obbligo agli operatori di rispettare le norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.

È fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine della fiera, il posteggio pulito e di raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori.

Art.10

Uso dei veicoli

È consentito mantenere nel posteggio i veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, purché l'automezzo rientri nell'area dello spazio destinato al posteggio assegnato.

Art.11

Contemporaneo svolgimento delle fiere e del mercato settimanale

Quando le date di svolgimento del mercato settimanale e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non vi siano disponibili aree pubbliche ulteriori per lo svolgimento specifico delle due manifestazioni i posteggi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa si può disporre il recupero del mercato in altra data.

Art.12

Norme transitorie

In sede di prima applicazione, in particolare per l'anno 2009, verranno prese in considerazione tutte le domande di partecipazione alle fiere pervenute nel corso dell'anno e ai fini dell'assegnazione e della formulazione della relativa graduatoria si considererà prioritariamente l'anzianità di presenza ed il numero di posteggio assegnato negli ultimi 2 anni per la festa patronale di Maria SS. di Loreto, mentre si considererà l'anzianità di presenza ed il numero di posteggio assegnato nell'anno 2008 per le fiere di San Michele Arcangelo e di San Felice.

Art. 13

Disposizioni transitorie per Fiera San Felice

In occasione del bando 2010 di assegnazione dei posteggi verranno prese in considerazione solamente le domande pervenute dopo la pubblicazione del bando stesso ed ai fini dell'assegnazione e della formulazione della graduatoria si considererà prioritariamente l'anzianità di presenza ed il numero di posteggio assegnato negli ultimi due anni (2008-2009) per la Fiera di San Felice.

(le parti in corsivo rappresentano le disposizioni modificate ed integrate con il presente atto)